

CRISI D'IMPRESA

Contenuto e criticità del concordato di gruppo

di Roberto Giacalone

L'[articolo 284 CCII](#) stabilisce che la domanda di **accesso al concordato preventivo di gruppo o di accordo di ristrutturazione** può prevedere **la predisposizione o di un unico piano, oppure di piani distinti per ciascuna società del gruppo che siano comunque reciprocamente collegati**.

A tal proposito è ragionevole domandarsi quale debba essere il **contenuto del piano o dei piani concordatari**, in quanto occorre verificare se, anche nell'ambito dell'**insolvenza di gruppo**, possa essere applicato il criterio richiamato dall'[articolo 84 CCII](#), che fa riferimento al **concordato in continuità**, al **concordato liquidatorio** e, in ultima analisi, al **concordato misto**.

A tal fine interviene l'[articolo 285 CCII](#), che, in merito al contenuto del piano o dei piani, **specifica: il piano o i piani possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo**.

Dalla lettura della norma emerge la possibilità di prevedere **piani misti**, nei quali può essere applicato una sorta di **doppio binario**, dove, da un lato, è possibile avere società per le quali è prevista la **continuità aziendale** e, dall'altro, prevedere imprese per le quali è prevista la **liquidazione del patrimonio**.

Ne è una conferma il richiamo al **criterio della prevalenza** ([articolo 84, comma 3, CCII](#)), che **prevede la fattispecie del concordato in continuità** quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività, con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.

Inoltre, sul tema del **concordato misto di gruppo**, l'[articolo 285, comma 2, CCII](#), aprendo alla possibilità dei **trasferimenti di risorse infragruppo**, introduce un ulteriore **elemento di criticità**: autorizzando, infatti, i trasferimenti di risorse infragruppo sembra che la norma vada in **contrasto con il principio dell'autonomia delle masse** sancito dall'[articolo 284, comma 3, CCII](#).

In realtà, la possibilità di trasferimenti infragruppo **deve essere vagliata e autorizzata soltanto se compatibile alla continuità aziendale e sempre se funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo**.

Inoltre, da un punto di vista **operativo**, il trasferimento infragruppo, se da un lato assume la funzione di **finanza esterna a favore della società beneficiaria**, dall'altro rappresenta evidenti

elementi di criticità, perché sembra derogare al **principio dell'universalità della responsabilità patrimoniale** sancito dall'[articolo 2740 cod. civ.](#).

Tale contrasto viene tuttavia superato dalla norma stessa, quando l'[articolo 285, comma 3 e 4, CCII](#) disciplina **l'opposizione all'omologa del piano concordatario**, con la quale i creditori dissidenti di classe dissidente o nel caso di mancata formazione delle classi, i creditori dissidenti che rappresentano almeno il 20% dei crediti, **contestano l'effetto pregiudizievole delle operazioni di trasferimento infragruppo**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)